



Bruxelles, 19 luglio 2023
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0145(NLE)

8280/3/23
REV 3 ADD 2

LIMITE

ACP 25
COAFR 133
COLAC 36
COASI 76
WTO 49
RELEX 452

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	9752/21 + ADD 1-2
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra - Dichiarazioni

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria è disposta a seguire l'approccio proposto, ma deve evidenziare che, per motivi costituzionali, l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, potrà applicarsi in via provvisoria ai sensi del diritto internazionale solo a decorrere dalla data in cui essa notifichi al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, in quanto depositario dell'accordo, il completamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo.

Dichiarazione della Polonia

Il progetto di accordo post-Cotonou è incompatibile con il trattato sull'Unione europea, con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali nella misura in cui sostituisce il principio di "parità tra donne e uomini" espresso nei trattati con il termine "parità di genere" non contenuto nei trattati. Laddove l'accordo farà riferimento a "parità di genere", la Polonia interpreterà tale principio come il principio di parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 TUE e all'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali. In aggiunta, la Polonia interpreta il termine "genere" contenuto nell'accordo e assente nei trattati nel senso di "sesso" conformemente all'articolo 10, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 157, paragrafi 2 e 4, TFUE.

La Polonia intende come diritti riproduttivi, e altri derivati, sinonimi o simili, solamente azioni che possono mirare a sostenere e salvare direttamente la salute e la vita umana, e pertanto si oppone a considerare l'aborto e l'uso della contraccezione come forme derivate di promozione della salute, pianificazione familiare o garanzia dei diritti umani. L'aborto non è un diritto umano, bensì una forma di privazione del diritto alla vita.

Per quanto riguarda la cosiddetta "educazione sessuale", la Polonia considera quest'ultima come un'educazione adeguata all'età e ai contenuti, conformemente alla legislazione polacca pertinente e ai programmi didattici basati su di essa.

Dichiarazione del Portogallo

sull'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (OSACP), dall'altra

Nel rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, non pregiudica l'autonomia decisionale della Repubblica portoghese sulle questioni internazionali di sua competenza esclusiva, i cui impegni dipendono dal completamento di procedure interne di approvazione, in conformità dei principi e delle norme costituzionali.